



Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

N. 6153 - Registro generale ordinanze – Anno 2008
Prot. Gen. N. 0015238 del 30/04/2008

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITA' DEI CANI
NEL TERRITORIO DI SAN GIULIANO MILANESE**

Il Sindaco

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute in data 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23, 28 gennaio 2008, Serie Generale, concernente l'oggetto;
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
- Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche;
- Visto lo statuto comunale;
- Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani può provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
- Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia;
- Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art. 1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro della salute 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23, 28 gennaio 2008, Serie Generale, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA			VIOLAZIONE	SANZIONE
Articolo	Comma	Lettera		
1	1	a	DEL DIVIETO DI: addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani	€ 500,00



Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

		b	addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale	€ 500,00
		c	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività	€ 500,00
		d	sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376	€ 500,00
		e	interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita ii) il taglio delle orecchie iii) la recisione delle corde vocali	€ 500,00
	2		Il divieto di cui sopra, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.	€ 500,00
2	1	a	DELL'OBBLIGO DI: applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	€ 100,00
		b	applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto	€ 100,00
	2		applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani di cui all'elenco allegato all'ordinanza ministeriale sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto	€ 300,00
	3		gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida	
3			vigilare con particolare attenzione sulla detenzione di cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza	



Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

		ministeriale al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone	€ 500,00
		di stipulare entro il giorno 30 Giugno 2008, polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane appartenente alle razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, c. 1, lettera b) dell'ordinanza ministeriale in relazione al combinato disposto dagli art. 3 e 6, comma 1 della stessa ordinanza	€ 500,00

Art. 2 Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza ministeriale

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

Art. 3 E' fatto obbligo agli accompagnatori di cane nelle aree aperte al pubblico:

- a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
- b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;

chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00. La sanzione è raddoppiata se è violata anche la norma di cui alla lettera a).

Art. 4 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, salvo che il fatto non costituisca reato, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.



Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

La Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie Comunali e le altre forze dell'ordine sono incaricate della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza

Dal Municipio, 24.04.2008

Il Sindaco

(F.to Sig. Marco Toni